

PROROGA DEI TERMINI E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL BANDO DEL 17 SETTEMBRE 2013 AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER CONCILIAZIONI PARITETICHE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 148, comma 1, secondo cui le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” (di seguito, codice del consumo) e, in particolare, l’articolo 141-ter relativo alle negoziazioni paritetiche.

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 maggio 2010, con cui sono state individuate le iniziative a favore dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedendo all'articolo 6, comma 1, che: *"per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 2.500.000,00"*.

Vista la Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, Invitalia) *“quale ente strumentale dell’Amministrazione Centrale”*.

Considerato che Invitalia è un organismo di diritto pubblico avente, tra l’altro, lo scopo di dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari.

Vista la convenzione dell'11 ottobre 2012 (prorogata al 31 dicembre 2018 con la convenzione MISE/Invitalia del 28 dicembre 2016) tra la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ed Invitalia, relativa alla realizzazione di un programma finalizzato alla diffusione e al potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori.

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2015 che, espletata la procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ha individuato, ai sensi dell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, le attività a favore dei consumatori prevedendo all'articolo 3, comma 1, che per le iniziative destinate a: *“garantire il supporto e l’assistenza tecnica necessari alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) finalizzate a promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concesse dalla legislazione nazionale e europea, in particolare mediante iniziative di comunicazione ed informazione anche in tema di trasparenza dei prezzi e tariffe, mediante l’esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) quale autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, e al fine di rafforzare la partecipazione alle iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo, mediante iniziative finalizzate alla partecipazione alla rete europea per i consumatori ECC NET e per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, e, in particolare, delle procedure di conciliazione paritetiche, anche in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e del regolamento (UE) n. 524/2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, nonché per incrementare il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori, anche attraverso la realizzazione di programmi di educazione in ambito scolastico e di programmi di formazione per i quadri delle associazioni dei consumatori è destinato l’importo di € 4.000.000,00”*.

Vista la convenzione del 2 dicembre 2015 tra la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ed Invitalia (prorogata al 31 dicembre 2018 con la convenzione MISE/Invitalia del 28 dicembre 2016) relativamente alla gestione del “fondo conciliazioni paritetiche”, e che disciplina gli ambiti di collaborazione e le attività che Invitalia si impegna a svolgere, a fronte della corresponsione della somma complessiva massima di euro 2.000.000,00, a titolo di corrispettivo comprensivo di IVA e di rifinanziamento del fondo conciliazioni paritetiche, disciplinando altresì le modalità di trasferimento delle risorse, l'attività di controllo e monitoraggio e le modalità di rendicontazione delle spese relative all'attività svolta.

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2016 che, espletata la procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ha individuato, ai sensi dell’articolo 148 della legge n. 388 del 2000, iniziative le attività a favore dei consumatori prevedendo all’articolo 2, comma 1, le iniziative destinate a: *“garantire il supporto e l’assistenza tecnica necessari alle attività del Ministero dello sviluppo economico e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) finalizzate a promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concesse dalla legislazione nazionale e europea, in particolare mediante iniziative di comunicazione ed*

informazione anche in tema di trasparenza dei prezzi e tariffe, mediante l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) quale autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004, e al fine di rafforzare la partecipazione alle iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo, mediante iniziative finalizzate alla partecipazione alla rete europea per i consumatori ECC NET e per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, e, in particolare, delle procedure di conciliazione paritetiche, anche in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e del regolamento (UE) n. 524/2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, nonché per incrementare il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori, anche attraverso la realizzazione di programmi di educazione in ambito scolastico e di programmi di formazione per i quadri delle associazioni dei consumatori" sia assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di 6.000.000,00 Euro".

Vista la convenzione del 28 dicembre 2016 (con scadenza al 31 dicembre 2018) tra la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ed Invitalia che disciplina gli ambiti di collaborazione, nonché le attività che Invitalia si impegna a svolgere in relazione a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale 28 ottobre 2016, a fronte di un corrispettivo massimo totale pari ad 999.998,00 Euro, comprensivo del rifinanziamento del fondo Conciliazioni paritetiche.

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), e in particolare, l'articolo 1, commi 125 e 127, ai sensi dei quali è stabilito, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018 le associazioni di consumatori di cui all'articolo 137 del codice del consumo e le associazioni dei consumatori iscritte agli elenchi e agli albi previsti dalle leggi regionali o delle province autonome, che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, pari o superiori a 10.000,00 euro, ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente, pena la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

Visto il bando del 13 febbraio 2013 (c.d. "Primo Bando"), pubblicato sui siti internet di

INVITALIA e del Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini della presentazione delle richieste di contributo per conciliazioni paritetiche modificato e sostituito dal bando del 17 settembre 2013 (c.d. "Secondo Bando"), avente anch'esso ad oggetto il riconoscimento di un contributo forfettario alle associazioni nazionali di consumatori e alle associazioni regionali di consumatori che abbiano assistito i consumatori a titolo gratuito nel corso di procedure di conciliazione concluse con esito positivo;

Viste le proroghe e le modifiche del bando del 17 settembre 2013 pubblicate nelle date del 18 settembre 2014, 9 marzo 2015, 14 ottobre 2015 e 22 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno dare continuità alle attività di potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di rapporti di consumo.

Al predetto Secondo Bando del 17 settembre 2013 si apportano le seguenti modifiche:

Art. 1. Proroga dei termini

1. Al testo vigente del bando del 17 settembre 2013 di cui in premessa, e fatta salva l'ulteriore eventuale applicazione dell'articolo 2, comma 7, dello stesso bando, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2, comma 1, il termine entro cui devono essere concluse con esito positivo le Procedure di conciliazione ai fini del riconoscimento del relativo contributo forfettario è prorogato dal «30 settembre 2017» al «30 settembre 2018»;
 - b) all'articolo 3, comma 2, il termine per la presentazione delle relative richieste di Contributo è prorogato dal «30 ottobre 2017» al «30 ottobre 2018».